

Repertorio n. 5947

Raccolta n. 4085

**Verbale di assemblea DELL'ASSOCIAZIONE
"DONNE E GIUSTIZIA - ONLUS"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di maggio

30 maggio 2022

alle ore nove e cinquanta minuti

in Ancona nel mio studio in via Marsala n. 12.

Avanti a me, dottor **RENATO BUCCI**, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, è presente:

- **MONTENOVO ROBERTA**, nata ad Osimo il giorno 5 agosto 1970 e residente ad Ancona, via Magenta n. 5, codice fiscale MNT RRT 70M45 G157N.

La comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione **"Donne e Giustizia - Onlus"** con sede in Ancona, via Cialdini n. 24/A, codice fiscale 93042830427, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato della Regione Marche, sezione socio-assistenziale, di cui alla Legge n. 266/1991, in data 11 ottobre 1994, in forza di decreto n. 124/94 del Dirigente del Servizio Servizi Sociali della Regione Marche.

La medesima mi dichiara quindi che è qui riunita l'assemblea dell'associazione suddetta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche statutarie, anche ai fini dell'adeguamento al D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (Codice del Terzo Settore). Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione.

2. Varie ed eventuali.

La comparente mi richiede quindi di redigere il relativo verbale, al che aderendo, io notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto, assume la presidenza dell'assemblea la richiedente la quale constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 11 dello statuto mediante avviso inviato alle socie a mezzo posta elettronica in data 24 maggio 2022;
- che sono presenti in proprio o rappresentati per regolari deleghe conservate agli atti dell'associazione n. 10 (dieci) associate su n. 11 (undici) associate aventi diritto di voto e precisamente, Roberta Montenovo in proprio, Monica Massaccesi in proprio, Cristina Ravarelli in proprio e per delega di Margherita Carlini, Maria Assunta Vecchi in proprio e per delega di Chiara Cerri, Antonella Andreoni in proprio e per delega di Laura Antonelli e Laura Catena in proprio e per delega di Gloria Trapanese;
- che del Consiglio Direttivo è presente la Presidente nella sua stessa persona nonché la vice Presidente Maria Assunta Vecchi, la tesoriera Cristina Ravarelli, e la consigliera Monica Massaccesi; è assente l'altra consigliera Margherita Carlini;
- che l'associazione non è dotata di organo di controllo.

La presidente dell'assemblea dichiara quindi di avere accertato l'identità e la legittimazione delle presenti e di avere verificato che l'assemblea è regolarmente costituita, in unica convocazione, per validamente deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, la presidente espone all'assemblea le ragioni che consigliano di adottare un nuovo testo di statuto, adeguato al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni ("Codice del

Registrato in ANCONA
il 7 giugno 2022
al N. 4810
Serie 1T
€ esente



Firmato digitalmente da RENATO BUCCI

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI ANCONA:80014830428

Terzo Settore"), al fine di consentire all'associazione, già iscritta nel registro regionale del volontariato, l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione "Organizzazioni di Volontariato", divenuto operativo giusta D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020.

La Presidente illustra, quindi, all'assemblea le modifiche statutarie di maggior rilievo, riguardanti in particolare:

- l'integrazione della denominazione con l'acronimo "ODV", con la precisazione che l'utilizzo dell'acronimo è strettamente legato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- l'indicazione delle attività di interesse generale svolte, tutte comprese tra quelle indicate all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore;
- la possibilità di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attribuendo al Consiglio Direttivo il compito di individuare tali attività diverse e di documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- la nuova procedura di ammissione all'associazione;
- l'integrazione dei diritti degli associati con il diritto di esaminare i libri sociali, come richiesto dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore;
- la previsione dell'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, da nominare al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ritenuto opportuno;
- la previsione dell'Organo di revisione legale da nominarsi al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ritenuto opportuno, se l'Organo di controllo non esercita anche la funzione di controllo contabile;
- la tenuta dei libri sociali secondo quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore;
- la previsione che in caso di scioglimento dell'associazione il netto del patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto, in conformità a quanto disposto dal Codice del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea.

Terminata l'esposizione riassuntiva, la Presidente richiede a me notaio di dare lettura dello statuto e successivamente invita l'assemblea alla discussione.

L'associata Monica Massaccesi dovendosi allontanare dalla riunione rilascia delega scritta alla Presidente Roberta Montenovo.

Terminata la discussione, la Presidente pone in votazione il seguente testo di delibera:

"l'assemblea dell'associazione "Donne e Giustizia - Onlus"

DELIBERA

1) di adottare il nuovo testo di statuto come esposto dalla Presidente, contenente, fra l'altro, la precisazione che l'utilizzo dell'acronimo "ODV" nella denominazione è strettamente legato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

2) di dare mandato al Consiglio Direttivo di compiere quanto necessario per dare esecuzione alla presente delibera nonché di apportare allo statuto approvato le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in seguito ad interventi legislativi, al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La votazione, avvenuta per alzata di mano dà il seguente risultato:
favorevoli: tutte le associate presenti.

contrarie: nessuna.

astenute: nessuna.

La Presidente dichiara quindi la delibera approvata all'unanimità delle associate presenti.

A questo punto la Presidente mi consegna il nuovo testo di statuto approvato dall'odierna assemblea che io notaio allego al presente verbale sotto la lettera **"A"** per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me da me datane alla comparente.

Null'altro essendoci da discutere e deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore undici e venti minuti.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'associazione.

Ai fini della tassazione del presente atto, si richiede l'applicazione dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'esenzione da imposta di registro, e l'esenzione da imposta di bollo.

Io notaio ho letto alla comparente questo atto scritto con strumenti elettronici da persona di mia fiducia e da me completato a mano su cinque pagine di due fogli.

Viene sottoscritto alle ore undici e trenta minuti.

FIRMATO: ROBERTA MOTENOVO - RENATO BUCCI (IMPRONTA SIGILLO)

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione dell'associazione e durata

È costituita, ai sensi degli artt. 32 e ss. del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito anche CTS) e successive modifiche e integrazioni, l'Associazione denominata **“Donne e Giustizia - ODV”**, da ora in avanti **“Associazione”**.

L'utilizzo nella denominazione dell'acronimo **“ODV”** è strettamente legato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto, qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta in detto Registro, dovrà eliminare tale dicitura dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento a **“organizzazione di volontariato”** in assenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione è laica e senza scopo di lucro.

La sua durata è illimitata.

Articolo 2 - Sede legale

L'Associazione ha la sede legale in Ancona, via Cialdini n. 24/A, e comunque all'indirizzo risultante dai competenti registri.

Con delibera dell'assemblea delle associate, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere istituite sedi operative o uffici di rappresentanza, nei quali si realizzano le attività di cui al successivo articolo 5.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 - Principi

L'associazione opera all'interno dell'ottica della differenza di genere e del pensiero e della pratica della differenza sessuale; nello specifico ritiene la violenza maschile alle donne una violenza che ha radici nella disparità di potere tra i sessi.

Sulla base di tali principi l'Associazione s'impegna a:

- a) perseguire la violenza contro le donne in quanto violazione dei diritti umani, ostacolo allo sviluppo delle donne, dei bambini e delle bambine, al loro benessere psicofisico e alla partecipazione alla vita della comunità;
- b) adottare la metodologia dell'accoglienza, fondata sulla relazione tra donne e sul rimando positivo del proprio sesso / genere, per dare l'opportunità ad ogni donna accolta di intraprendere un percorso di autonomia, consapevolezza, empowerment;
- c) operare con un approccio globale, che tenga presente e valuti tutti gli ambiti di violenza e di impatto nella vita delle donne e dei bambine/e, tenendo conto delle direttive e delle raccomandazioni di organismi internazionali, quali ONU, OMS e dei protocolli di intervento con le vittime di traumi interpersonali;
- d) garantire alle associate e alle operatrici la formazione specifica sulle dinamiche della violenza e sugli effetti che produce;
- e) svolgere un ruolo politico di sensibilizzazione e di promozione di politiche nazionali, internazionali e locali, interventi legislativi specifici, servizi adeguati alle necessità delle donne che subiscono violenza e alla diffusione della cultura di genere.

Articolo 4 - Finalità e scopo dell'Associazione

L'Associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate o delle persone aderenti agli enti associati, si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii. indicate con le lettere a), c), d), g), h), i), p), r) e v) di seguito riportate:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, l'Associazione ha la finalità di contrastare il fenomeno della violenza di genere in tutte le sue forme (fisica, psicologica, sessuale, economica) e lo "stalking", promuovendo così il benessere, il rispetto della dignità personale e l'autonomia delle donne.

La metodologia di intervento si basa sulla lettura del fenomeno della violenza in un'ottica di genere: le radici della violenza vengono individuate in fattori storici, sociali e culturali che sostengono ed alimentano una sostanziale disparità di potere tra uomini e donne.

L'obiettivo finale di tutti gli interventi è quello di contrastare la vittimizzazione, valorizzando l'individualità della donna, le sue risorse, le capacità di autodeterminarsi e di instaurare relazioni sane, basate sul rispetto e libere dalla violenza.

Articolo 5 - Attività

Per raggiungere le sue finalità l'Associazione si propone di:

- a) lavorare affinché la violenza di genere, che trae origine dalla disparità di genere, sia riconosciuta come violazione dei diritti umani e venga combattuta con interventi volti a promuovere un cambiamento culturale;
- b) promuovere e gestire centri antiviolenza attraverso l'accoglienza, la consulenza legale e psicologica e altre forme di supporto alle donne, come ad esempio gruppi di sostegno, allorquando subiscano violenza dentro o fuori la famiglia;
- c) approfondire il tema della violenza alle donne dentro e fuori la famiglia, mediante azioni di ricerca, organizzazione di convegni, dibattiti, corsi di formazione ed ogni altra iniziativa promossa ed accettata dalle associate;
- d) approfondire i temi relativi al movimento femminile e femminista ed alla differenza di genere;
- e) favorire ed incoraggiare la conoscenza di tutte le normative relative alla violenza sulle donne;
- f) promuovere l'interlocuzione con le istituzioni creando una rete di collegamento che intenda affrontare e contrastare la violenza alle donne e ai loro figli;
- g) individuare, valorizzare e diffondere esempi di buone pratiche di contrasto alla violenza;
- h) promuovere ed elaborare la raccolta di dati e documenti, sulle tematiche prese in esame dall'associazione e nel rispetto delle leggi vigenti;
- i) costituirsi parte civile, o comunque effettuare interventi ritenuti opportuni, nel caso in cui ci sia una richiesta della parte lesa, che abbia subito violenza, maltrattamenti, fuori e dentro la famiglia, ed in genere in ogni situazione in cui la donna sia oggetto di violenza.

Articolo 6 - Attività diverse e raccolta fondi

L'associazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 4, potrà svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, nei limiti di legge applicabili.

Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio/rendiconto o nella relazione di missione.

L'associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 7 - Patrimonio dell'Associazione

Le risorse economiche dell'Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, sono costituite da:

- a) contributi delle aderenti e dei privati;

- b) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche, nonché di Organismi Internazionali;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate dovute a convenzioni o cessioni di beni e servizi dalle associate o da terzi;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, o da iniziative promozionali;
- f) rendite del patrimonio;
- g) utili, proventi, redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- h) attività di raccolte fondi nonché attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzio Settore;
- i) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Il patrimonio associativo, costituito con le risorse di cui sopra, non può essere ripartito tra le associate, né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 8 - Le entrate

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore.

Articolo 9 - Esercizio finanziario e rendiconto

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Al termine di ogni esercizio sociale, l'Associazione si impegna a redigere il rendiconto, che deve essere approvato dall'Assemblea delle associate entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

Dal rendiconto devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, alle proprie associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altre componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

È obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione e di quelle a esse direttamente connesse o collegate.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 6 nella relazione al rendiconto o nella relazione di missione.

Articolo 10 - Associate

Possono associarsi tutte le donne nonché altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione.

Il numero delle socie è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 11 - Domanda di adesione

Per aderire deve essere presentata al Consiglio Direttivo domanda scritta, motivata e firmata. Le associate devono impegnarsi ad accettare lo Statuto, nel suo complesso, l'eventuale regolamento interno approvato dall'Assemblea e ad attenersi alle deliberazioni dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo esamina la domanda e delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata e annotata nel libro degli associati. L'eventuale rifiuto di adesione deve essere esplicitamente motivato e comunicato all'interessata (nel termine di 60 giorni). Contro questa decisione si può presentare, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ricorso all'Assemblea che decide definitivamente in occasione della successiva convocazione.

L'adesione, a seguito di ammissione, si perfeziona con il versamento della quota associativa.

Articolo 12 - Diritti e doveri delle associate

Tutte le associate hanno gli stessi diritti, possono partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire all'Assemblea. Hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Hanno diritto di prendere visione dei

bilanci e consultare i libri sociali presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo che ha il dovere di rispondere entro 30 giorni. Contro il diniego è ammesso ricorso all'Assemblea delle associate. Le associate hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota di adesione.

Articolo 13 - Volontarie

Le volontarie sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo libero e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività delle volontarie non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari.

Alle volontarie possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario. Le spese sostenute dalle volontarie possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del d. lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

La qualità di volontaria non occasionale è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 14 - Recesso ed esclusione delle associate

Le associate cessano di appartenere all'Associazione:

- a) **per dimissioni**, che devono essere consegnate direttamente alla Presidente e che hanno efficacia immediata, salvo il pagamento della quota associativa dell'anno in corso;
- b) **per esclusione**, nei casi di gravi inadempienze derivanti dagli obblighi dello Statuto e delle finalità dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza, sentita l'associata interessata. La proposta di esclusione deve essere contenuta nell'elenco dell'ordine del giorno stabilito per il Consiglio stesso e può essere prevista nei seguenti casi:

- a) mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il Consiglio Direttivo dà formale comunicazione all'associata della delibera di esclusione.

Contro tale provvedimento l'esclusa può ricorrere all'Assemblea entro 60 giorni. Sul ricorso dell'associata decide in via definitiva la prima Assemblea delle associate, sia ordinaria che straordinaria, successiva al provvedimento di esclusione ed al ricorso dell'esclusa, fino alla quale l'efficacia del provvedimento è sospesa.

L'associata esclusa o dimissionaria non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 15 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea Generale delle Associate;
- b) Presidente;
- c) Consiglio Direttivo;
- d) Organo di controllo, se nominato;
- e) Revisore legale, se nominato.

Tutte le amministratrici sono scelte tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra le proprie associate, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

Articolo 16 - Assemblea Generale delle Associate

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

L'Assemblea Generale è costituita dalle associate.

L'Assemblea:

- a) discute le linee generali dell'Associazione;
- b) delibera sul programma delle attività e sulle iniziative proposte dalle associate;
- c) approva il bilancio;
- d) procede alla nomina e revoca degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, come indicato nel presente Statuto e nel Regolamento interno dell'Associazione;
- e) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera su quant'altro demandato per Legge dall'atto costitutivo o dal presente statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o allorché ne sia fatta richiesta da almeno un quinto delle associate.

La convocazione delle associate per l'assemblea è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato per lettera semplice o per posta elettronica ai recapiti risultanti dal libro degli associati, almeno otto giorni prima della data stabilita per la prima convocazione.

Qualora il Consiglio non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea, richiesta dalle associate, la convocazione potrà essere indetta dall'Organo di controllo o di Revisione legale se nominati.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'Organo di controllo o di Revisione legale se nominati.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà delle associate ed in seconda convocazione qualunque sia il numero delle associate presenti. In entrambi i casi l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle associate presenti.

Per deliberare le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto è necessario il voto favorevole di almeno due terzi delle associate presenti, in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti delle associate.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutte le associate anche se assenti, dissenzienti o astenute dal voto.

L'assemblea è presieduta dalla Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dalla Vice Presidente e, qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da persona scelta dalla Presidente dell'assemblea fra le associate presenti e che fungerà da segretario. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.

La Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

Articolo 18 - Partecipazione e voto in Assemblea

Tutte le associate partecipano all'Assemblea.

Ogni associata ha diritto ad un voto che acquisisce dopo almeno 3 mesi di iscrizione nel libro degli associati.

È ammesso il voto per delega, che deve essere data ad un'unica altra associata in forma scritta. Ad ogni associata può essere conferita una sola delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

La partecipazione all'assemblea e la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo in fase di convocazione.

Articolo 19 - La Presidente

La Presidente è eletta dall'Assemblea delle associate, convocata in apposita adunanza, a maggioranza semplice delle presenti.

La Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletta per un numero massimo di tre mandati.

La Presidente rappresenta, a tutti gli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa, presiede l'Assemblea delle associate, sovrintende alla attività e all'esecuzione delle delibere degli organi sociali, convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Alla Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

In caso di urgenza la Presidente può esercitare i poteri dell'Assemblea, riferendone tempestivamente alla stessa, ed in ogni caso, nella riunione successiva.

Articolo 20 - Consiglio Direttivo: composizione, funzionamento e compiti

Il Consiglio Direttivo è costituito dalla Presidente e da un numero di Consigliere variabile da due a quattro, stabilito ad ogni elezione e tra le quali viene eventualmente nominata la Vice-Presidente, con le modalità previste dal Regolamento interno dell'Associazione, la quale in caso di assenza o impedimento della Presidente, ne fa le veci, convocando e presiedendo l'Assemblea e rappresentando legalmente l'Associazione di fronte a terzi o in giudizio.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e le componenti sono rieleggibili.

Lo stesso Consiglio valuta l'opportunità della nomina di una Tesoriera, scelta tra le associate o anche all'esterno dell'associazione, per la tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell'Associazione e pertanto con il potere di operare sui conti e sui depositi bancari dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente ogni volta che se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno una consigliera o dall'Organo di controllo se nominato.

La convocazione è effettuata dalla Presidente del Consiglio stesso mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedito almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza, almeno due giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle predette formalità, qualora siano presenti tutte le Consigliere e l'Organo di controllo se nominato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dalla Presidente o, in sua assenza, da una consigliera designata dalle presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza delle consigliere presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dalla Presidente e dalla consigliera designata a fungere da segretaria.

Nel caso in cui per dimissioni, o per altre cause, una o più delle componenti del Consiglio decadano dall'incarico, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di una nuova componente.

Ove decadano oltre la metà delle componenti il Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) predisporre il rendiconto;
- c) esaminare le candidature di nuove socie e presentarle all'Assemblea;
- d) deliberare sull'esclusione delle associate;
- e) convocare l'Assemblea;
- f) svolgere compiti organizzativi individuati nel Regolamento interno dell'Associazione;
- g) definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio/rendiconto o nella relazione di missione.

Le limitazioni del generale potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le riunioni del Consiglio direttivo possono svolgersi anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca delle partecipanti e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo in fase di convocazione.

Articolo 21 - L'organo di Controllo e la Revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea delle associate per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore. Resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

I componenti, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d. lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

Articolo 22 - Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro delle associate;
- b) il libro delle volontarie che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Le associate hanno diritto di esaminare i libri sociali in conformità a quanto stabilito all'art. 12 del presente statuto.

Articolo 23 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea.

Articolo 24 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii., il codice civile e i principi generali dell'ordinamento giuridico.

FIRMATO: ROBERTA MONTENOVO - RENATO BUCCI (IMPRONTA SIGILLO)

Certifico io sottoscritto, dott. RENATO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo, conservato nella mia raccolta, firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito.

Ancona, 7 giugno 2022, nel mio studio in via Marsala n. 12.